COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 30/01/2023

Oggetto:	**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **TRENTA** del mese di **GENNAIO** alle ore **21:00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
MAGNI BARBARA	SINDACO	X
CICERI MARCO	CONSIGLIERE	X
PULICI SIMONA	CONSIGLIERE	
VALTORTA ELENA	CONSIGLIERE	X
VALTORTA ESTER	CONSIGLIERE	X
COLOMBO ANDREA	CONSIGLIERE	X
MOTTA FEDERICO	CONSIGLIERE	X
GRECO STEFANIA ESTER	CONSIGLIERE	X
GALBIATI ROBERTO	CONSIGLIERE	X
COLOMBO ALFREDO NATALE	CONSIGLIERE	X
DE GRANDI STEFANO	CONSIGLIERE	
MAZZEO GIUSEPPE DIEGO	CONSIGLIERE	X
RIVOLTA ALBERTO	CONSIGLIERE	X

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Assume la Presidenza il **Sindaco** Avv. Barbara Magni assistita dall'Avv. Mario Blandino **Segretario Comunale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Introduce l'argomento il Sindaco e l'Assessore Rivolta.

Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale della presente seduta, elaborato a cura della ditta incaricata, che verrà sottoposto successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, comma 780, della legge 160/2019 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Atteso, pertanto, che con l'abolizione della "IUC" è stata di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella nuova Imposta Municipale Propria (IMU) per la quale è stata disposta una nuova disciplina.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- al comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota base per i terreni agricoli, fissata nella misura del 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visti, altresì, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 160/2019:

- il comma 756 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

Preso atto della Risoluzione n.1/DF del 18.02.2020 che fornisce chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote ed in particolare afferma che sino all'adozione del decreto di cui al comma 756 la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Verificato che anche per l'anno 2023 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU.

Considerato il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto, per il corrente anno d'imposta, ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare.

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali.

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali.

Dato atto che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021.

Evidenziato che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04/06/2020.

Considerato, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento IMU, il Comune di Sovico può individuare nell'atto deliberativo con cui vengono stabilite aliquote e detrazioni dell'IMU eventuali aliquote ridotte per particolari tipologie di soggetti e/o particolari condizioni di utilizzo dell'immobile stesso.

Visti i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020 comprendenti aliquote ridotte per particolari tipologie di soggetti e/o particolari condizioni di utilizzo dell'immobile stesso;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2021 con la quale si è provveduto a confermare per l'anno d'imposta 2021 le aliquote e le detrazioni IMU già approvate per l'anno 2020;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 quale si è provveduto a confermare per l'anno d'imposta 2022 le aliquote e le detrazioni IMU già approvate per l'anno 2021.

Ravvisata la necessità di confermare per l'anno 2023 la misura delle aliquote IMU e delle detrazioni previste per l'abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019, già in vigore negli anni 2020, 2021 e 2022 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, e precisamente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA (per mille)
Aliquota di base per tutti gli immobili diversi dalle tipologie sotto indicate	**10,6**
Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali)	**6,0**
Aliquota agevolata per immobili di categoria A concessi in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali), con contratti di affitto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998	**4,0**
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli – figli/genitori) ed adibiti ad abitazione del soggetto conduttore che vi dimori e vi risieda anagraficamente e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7). In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	**4,0**
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7).	**4,0**
Aliquota per unità immobiliari di categoria catastale D	**10,6**
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui	**Aliquota azzerata**

all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	**Aliquota azzerata**

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.».

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025", pubblicata nella gazzetta ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.".

Visto il parere favorevole espresso dall'ing. Simona Cazzaniga Responsabile del settore LL.PP.-Patrimonio – Ecologia – Tributi – Sport – Protezione Civile circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Donatella Tartaglia Responsabile del settore Finanziario circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.0 e astenuti n. 2 (Galbiati e Alfredo Colombo) acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU già in vigore nell'anno 2020, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2020, e poi confermate anche per l'anno 2021 e 2022, così come esplicitate nel prospetto sotto riportato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA (per mille)
Aliquota di base per tutti gli immobili diversi dalla tipologie sotto indicate	**10,6**
Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali)	**6,0**

Aliquota agevolata per immobili di categoria A concessi in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali), con contratti di affitto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998	**4,0**
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli – figli/genitori) ed adibiti ad abitazione del soggetto conduttore che vi dimori e vi risieda anagraficamente e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7). In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	**4,0**
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7).	**4,0**
Aliquota per unità immobiliari di categoria catastale D	**10,6**
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	**Aliquota azzerata**
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	**Aliquota azzerata**

3. Di confermare nella misura di euro 200,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, secondo le modalità prescritte dall'art. 1, comma 749, della L. 160/2019.

4. Di dare atto di approvare il presente atto di conferma esplicita delle aliquote IMU anni 2020, 2021 e 2022 per l'anno 2023, in difetto di pubblicazione del prospetto di cui al comma 756 art 1 della L.160/2019, ferma restando la previsione di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

5. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di Legge e regolamentari.

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.0 e astenuti n. 2 (Galbiati e Alfredo Colombo) acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Barbara Magni	Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)